



CITTÀ  
DI ANDRIA

## DECRETO SINDACALE N. 767 del 09/05/2017

Oggetto: Decreto di revoca dell'Assessore Comunale, sig. Pietro Sgaramella.

### Il Sindaco

Premesso che l'art. 46 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta..." e che, per giurisprudenza acclarata, l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed intuitu personae;

Considerato che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti la Giunta Comunale sottolinea il carattere prettamente fiduciario di tale scelta per la nomina di Assessore Comunale;

Preso atto che il legislatore ha attribuito al Sindaco il potere di nominare e revocare i membri della Giunta sul presupposto che egli, essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo locale e a lui devono essere imputati i risultati dell'Amministrazione;

Richiamato il proprio Decreto Sindacale n. 748 del 10 giugno 2016 con il quale si nominava componente della Giunta Comunale il sig. Pietro SGARAMELLA, con la contestuale attribuzione della delega di indirizzo e controllo afferente il seguente settore:

- **Sviluppo Economico;**
- **Marketing e Promozione del Territorio**

Considerato che durante il periodo in cui l'Assessore Sig. Pietro Sgaramella, ha svolto le funzioni per le quali era stato delegato, il Sindaco ha potuto valutare e ponderare l'azione politico-amministrativa del proprio collaboratore constatando, con rammarico, il venir meno del rapporto fiduciario e delle ragioni che avevano motivato la nomina ad Assessore;

Considerato, altresì, che il Sindaco ha deciso di esercitare il potere di revoca della nomina conferita all'Assessore Sig. Pietro Sgaramella dopo aver valutato l'atteggiamento adottato dallo stesso in merito ad alcune importanti decisioni dell'Amministrazione comunale, che pur legittimo in relazione alla libertà di azione politica e di espressione democratica del singolo, pur tuttavia ha ormai compromesso in modo irrimediabile il necessario rapporto di fiducia alla base delle deleghe conferite;

Considerato, pertanto, che la sopra descritta situazione ha sufficientemente integrato la fattispecie tipica dell'affievolimento del rapporto fiduciario posto alla base della nomina

assessorile, per cui legittima pienamente la volontà del Sindaco di procedere al fine di far cessare la vigenza del proprio atto di nomina;

Considerato che in seno alla maggioranza consiliare si è venuta a determinare una situazione che richiede una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo;

Sottolineata l'importanza e l'urgenza di garantire al Sindaco la possibilità di perseguire con piena efficienza ed operatività il programma politico sulla base del quale ha ottenuto l'investitura popolare e di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della Giunta comunale, e verificato che tali obiettivi non sono compatibili con la permanenza del Sig. Pietro Sgaramella nella compagine della Giunta;

Evidenziato, ancora, che l'atto di revoca di un Assessore costituisce atto altamente discrezionale a contenuto sostanzialmente politico e solo indirettamente e secondariamente amministrativo, atto quindi di connotazione prettamente "politica" che rientra nella sfera di un'ampia discrezionalità del Sindaco;

Dato atto che il procedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 21 gennaio 2009 n. 280 e Consiglio di Stato, Sezione V Sentenza 4057 del 10 luglio 2012), giacché le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco;

Precisato che il venir meno della "fiducia" sulla idoneità del nominato a rappresentare gli indirizzi del Sindaco delegante ed a perseguirne gli obiettivi programmatici, non è in ogni caso da intendersi riferito a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali o professionali dell'assessore revocato, né è da intendersi sanzionatorio;

Ritenuto per ragioni di opportunità politico-amministrative di dover revocare, come in effetti revoca, con decorrenza immediata il Decreto Sindacale n. 748 del 10 giugno 2016, con il quale si nominava componente della Giunta Comunale il sig. Pietro SGARAMELLA, necessario dover procedere alla attribuzione della suddetta delega assessorile, per la ricomposizione della Giunta Comunale nel suo plenum, individuata nella persona del sig. Pietro SGARAMELLA;

Visto l'art. 46 del D. Lgs.vo 267/2000;

Tanto premesso e considerato,

#### DECRETA

**DI REVOCARE**, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, il proprio decreto n. 748 del 10 giugno 2016 con il quale si nominava componente della Giunta Comunale il sig. Pietro SGARAMELLA, con la contestuale attribuzione della delega di indirizzo e controllo afferente il seguente settore:

- **Sviluppo Economico;**
- **Marketing e Promozione del Territorio;**

### **DISPONE**

che la revoca ha efficacia immediata e che pertanto si procederà alla nomina del nuovo assessore con apposito separato atto;

che il presente provvedimento venga comunicato all'interessato, al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ai sensi dell'art 46 del D.lgs. 267/2000, nonché al Sig. Prefetto di Barletta Andria Trani, al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore.

Dello stesso si dispone, a cura della Segreteria Generale:

La pubblicazione all'interno del sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente-sottosezione "Organi di indirizzo politico amministrativo".

**IL SINDACO**  
**Avv. Nicola GIORGINO**

